

SEZIONI	DOMANDE	RISPOSTE	RIF.
PRINCIPI GENERALI E AMBITO APPLICATIVO (artt. 1, 2, 4, 5, 8, 29 e 31)	D. La L.P. all'art. 5 comma 3 stabilisce che "Questa legge e la normativa provinciale in materia di lavori pubblici si applicano anche ai lavori che sono realizzati da soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993." L'art. 6 bis della L.P. 26/1993 che esonera dalla applicazione della legge le opere di urbanizzazione primaria (ex decreto Salva Italia) continua ad applicarsi?	R. Sì, il comma 6 bis si applica. <i>(a cura del Dipartimento Infrastrutture e mobilità ed APAC, per quanto di rispettiva competenza)</i>	Art. 5 L
	D. Dalla lettura dell'art. 31 della legge provinciale n. 2/2016 si evince che: 4. La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è fissata nel bando di gara o nella lettera d'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici d'importo non superiore a 100.000 euro, e per i contratti di servizi e forniture d'importo non superiore a 80.000 euro. 5. L'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo della garanzia a corredo dell'offerta è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di questo beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si chiede di sapere se è venuto meno il metodo del calcolo della cauzione previsto dall'art. 103, comma 1 del nuovo	R. Sì.	Art. 31

	codice degli appalti e se, pertanto, anche in caso di offerta con ribasso superiore al 10 %, la cauzione definitiva non possa superare (al massimo) il 10 % dell'importo di contratto. Si chiede inoltre se la possibilità di dimidiazione delle garanzie di cui al comma 5 sopra riportato valga anche per la cauzione definitiva, giacché, sempre nell'attuale testo dell'art. 103 nazionale è venuto meno. Analogamente si chiede se permane o meno il sistema di svincolo progressivo automatico fino all'80% della cauzione definitiva.	R. Sì. R. Sì. <i>(a cura di APAC)</i>	
SUDDIVISIONE IN LOTTI (Artt. 6 e 7)	D. Si deve bandire una gara europea di servizi e forniture del valore di euro 600.000. La gara viene suddivisa in 2 lotti: uno da 522.000, l'altro da 78.000. Si pensa di bandire una gara europea per il lotto da 522.000 euro e una trattativa privata per il lotto da 78.000 essendo inferiore a 80.000 euro e nel limite del 20% del valore complessivo. E' corretto? Le gare vanno bandite contemporaneamente o si tratta di 2 gare separate? Nella gara europea va citata questa suddivisione in lotti o va trattata come gara unica (magari specificando solo nei provvedimenti che autorizzano le gare i ragionamenti fatti dalla stazione appaltante)?	R. La suddivisione in lotti è corretta. Si tratta di due gare separate che sono bandite separatamente. Nel provvedimento a contrarre si deve dare conto che l'intervento viene affidato per lotti la cui somma supera la soglia comunitaria e che l'affidamento da 78.000 euro, diversamente da quello da 522.000 euro, viene effettuato mediante trattativa privata in virtù della deroga disposta dal comma 5 dell'art.7 della l.p. 2/2016. <i>(a cura di APAC)</i>	
PROGETTAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI (Artt. 3, 10, 11 e 12)			
PROCEDURE DI GARA (Artt. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18,	D. Al fine di indire con urgenza una gara, la cui fattispecie ricade nell'ambito dell'art. 16 comma 2 l. c), secondo cui	R. Si specifica che nel caso di servizi ad alta densità di manodopera di cui	Art. 17

20, 22, 23, 24 e 25)	<i>“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa: [...] i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari al 50 per cento dell'importo totale del contratto”</i> e nei casi in cui l'amministrazione intenda valutare anche il prezzo, con ricorso a formule matematiche così come sancito dall'art. 17 comma 2, terzo inciso (<i>... le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione</i>), si chiede se, in assenza delle predette formule matematiche ed in base all'art. 73 comma 6, l'amministrazione è obbligata ad aggiudicare solo in base alla qualità? Il quesito nasce sulla base del combinato disposto dell'art. 17 comma 2 e 73 comma 6 della L.p. 2/2016. Difatti, mentre il comma 2 dell'art. 17 lascia alla pubblica amministrazione la facoltà (<i>... per i servizi ex art. 16 comma 2 l. c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità ... in alternativa valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche...</i>) di valutare la sola qualità ai fini dell'aggiudicazione, l'art. 73 comma 6 precisa che fino a quando non sia definito il regolamento di attuazione e, pertanto, le relative formule matematiche per la valutazione del prezzo, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Dunque sembra, a parere della scrivente, che, quest'ultima norma abbia carattere imperativo rispetto all'opzione disposta all'art. 17 comma 2, sia pur per un tempo determinato, non a caso, difatti, è rubricata “Disposizioni transitorie e finali”.	all'articolo 16 comma 2 lett. c) della L.P. n. 2/2016, l'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 co. 2 della medesima legge, può scegliere esclusivamente due opzioni, ossia stabilire che l'elemento prezzo assuma la forma di un prezzo fisso, oppure, in alternativa, stabilire che il prezzo sia valutato secondo formule matematiche che saranno definite da successivo regolamento. Secondo quanto previsto dall'art. 73 comma 6, nelle more dell'adozione della citata disposizione regolamentare, le offerte sono pertanto da valutarsi esclusivamente sulla base della qualità. (a cura di APAC)	
-----------------------------	--	---	--

	D. L'avviso di una modifica di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria previsto dall'art. 27, comma 3, della l.p. 2/2016 va fatto solamente sulla GUUE o anche altrove?	R. A norma dell'art. 51 della dir. 2014/24 l'avviso va pubblicato solo sulla GUUE e sul profilo di committente. <i>(a cura del Dipartimento Infrastrutture e mobilità ed APAC, per quanto di rispettiva competenza)</i>	Art. 13
SUBAPPALTO (Art. 26)			
VARIANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI (Art. 27)			
FINANZA DI PROGETTO (Art. 28)			
ELENCHI (Art. 19)			
SERVIZI SOCIALI e CLAUSOLE SOCIALI (Art. 30, 32, 33)			
SPESE A CALCOLO (Art. 69)	D. L'articolo 69 stabilisce la possibilità per la Provincia di effettuare spese per servizi di importo inferiore ai mille euro. L'importo si intende I.V.A. compresa?	R. No. L'importo si intende al netto dell'I.V.A. <i>(a cura di APAC)</i>	Art. 69
ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Art. 72, 73)			

Legenda colonna **RIF.**

5 = numero articolo L.p. 2/2016

L = lavori

S = servizi

F = forniture

SS = servizi sociali

A = appalti

C = concessioni